

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DDL AS 741

“Conversione in legge del decreto legge 223/06 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

Art. 4

(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane)

All'art. 4, comma 2, le parole: “La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari”, sono sostituite dalle seguenti: “La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004.”.

Motivazione

Innanzitutto le autorizzazioni sanitarie in materia di preparazione, manipolazione, somministrazione di alimenti e bevande non sono rilasciate dall'azienda sanitaria locale, ma dal comune che è titolare di tale competenza amministrativa a norma dell'art. 2 della L. 283/62.

Inoltre tali autorizzazioni sono state sostituite dalla registrazione in autocertificazione prevista all'art. 6 del regolamento comunitario n. 852/04.

Art. 5

(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)

Il comma 7 dell' art. 5 è soppresso.

Conseguentemente il comma 7 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

“Il comma 2 dell'art. 100 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato”

Motivazione

Il DDL Bersani interviene su una norma introdotta dal decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che inseriva nell'ordinamento del settore farmaceutico il principio - affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza additiva n. 275/2003 - dell'incompatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia. La questione è oggetto di esame da parte dell'Unione Europea, il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia; infatti secondo la Commissione, la normativa

italiana e, come interpretata dalla Corte Costituzionale, è in contrasto con alcuni principi del Trattato CE e precisamente con gli articoli 43 e 56 del Trattato CE riguardanti rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali nell'UE.

In particolare la regolamentazione italiana comporta il divieto per le imprese attive (o legate a imprese attive) nella distribuzione farmaceutica, di assumere partecipazioni in società che gestiscono farmacie comunali nell'ambito del processo di privatizzazione delle stesse, iniziato in Italia negli anni 90, e che verrebbe compromesso dalle disposizioni di legge che fissano queste incompatibilità.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo:

Art. 12 bis

(Delega al Governo per l'emanazione di un regolamento per la disciplina dei veicoli destinati a persone invalide)

1. Il Governo è delegato ad emanare, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'A.N.C.I., un regolamento per la disciplina della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) individuazione dei veicoli e determinazione del contrassegno speciale o altro dispositivo di individuazione di cui devono essere muniti per fruire delle agevolazioni di circolazione stradale. Il contrassegno deve essere del tipo conforme alle disposizioni comunitarie;
- b) determinazione di procedure semplificate per ottenere le autorizzazioni in deroga e il contrassegno per i veicoli;
- c) revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nell'art. 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nell'art. 381 del relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle mutate esigenze degli utenti interessati;
- d) competenze dei comuni per il rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni e validità dei medesimi sul territorio nazionale;
- e) costituzione di una banca dati, per fini di controllo, da istituirsi con Decreto del Ministro dei trasporti d'intesa con l'Anci, gestita senza oneri per lo Stato a cura e spese dei comuni interessati con una convenzione tra il Ministero competente e l'Anci stessa;
- f) individuazione degli organi sanitari deputati a determinare i casi di invalidità che richiedono il rilascio del contrassegno;
- g) individuazione ed adeguamento della segnaletica stradale necessaria per favorire il transito e la sosta dei veicoli autorizzati.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281.

Motivazione

Esiste un problema d'ordine generale che rende difficile, anche per gli operatori alla vigilanza delle ZTL e aree pedonali, l'attività di controllo ovvero la mancata emanazione da parte del Governo del regolamento per la disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli al servizio di persone disabili e per il rilascio dell'apposito contrassegno, coordinando le norme di cui agli articoli 188 del codice della strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 381 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e degli articoli 11 e 12 del d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, con contestuale abrogazione delle citate norme e delle altre comunque incompatibili con esse.

Il regolamento dovrà essere conforme alle esigenze di semplificazione, nonché ai seguenti criteri direttivi:

- *uniformità del contrassegno per tutto il territorio nazionale, secondo il modello stabilito a livello europeo;*
- *definizione delle procedure per il rilascio del contrassegno;*
- *definizione delle disposizioni dirette a salvaguardare la garanzia del contrassegno per evitare ogni possibile contraffazione;*
- *produzione del contrassegno con dispositivo di lettura automatica della sua autenticità;*
- *costituzione di una banca dati a carattere nazionale mediante collegamento con i comuni che rilasciano i contrassegni e che custodiscono il relativo cartaceo autorizzativo, anche mediante convenzione con soggetto individuato d'intesa con l'ANCI;*
- *definizioni delle disposizioni per stabilire l'assegnazione dello stallo di sosta riservato nei soli casi di particolare gravità dell'infermità.*

Art. 13.

(Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza)

L'articolo 13 è soppresso.

Motivazione

Si ritiene più opportuno l'inserimento di tale norma nell'ambito dei decreti legislativi di attuazione della legge delega per il riordino dei servizi pubblici locali.

In via subordinata sostituire il comma 3 dell'art. 13 con il seguente:

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, ***gli affidamenti delle attività non consentite alle società di cui al comma 1 devono cessare entro il 31 dicembre 2011, senza possibilità di proroga o rinvio.*** A tal fine, ***entro la medesima data, le attività non consentite possono essere cedute a terzi ovvero scorporate, effettuando la separazione contabile e gestionale,*** anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.

Motivazione

La riformulazione del comma 3 introduce un periodo transitorio per l'avvio delle privatizzazioni delle società in oggetto in modo da non penalizzare gli investimenti fatti dalle società a totale capitale pubblico o partecipate dai Comuni.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente articolo:

Art. 21 bis

(Spese sostenute dai Comuni per funzionamento Uffici giudiziari)

“E' abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.

Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall'anno 2007. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006.

Motivazione

La legge 24 aprile 1941, n. 392 pone a carico del Comune, ove ha sede l'ufficio giudiziario, una serie di spese assai gravose riguardanti: reperimento (locazione, etc...) dell'immobile, manutenzione, pulizia e custodia, spese di gestione riguardanti illuminazione, riscaldamento, servizio telefonico, etc...

Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal Comune è stato modificato da un regolamento di semplificazione, sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città nel gennaio 1998.

In sintesi, il regolamento prevede la concessione di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che viene determinato con decreto del Ministero della Giustizia sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai Comuni nel corso di ciascun anno.

La richiesta di contributo unitamente al rendiconto è sottoposta al parere della Commissione di manutenzione (ove non è presente alcun membro designato dal Comune), avente sede in ogni circondario di tribunale.

Ragioni che militano a sostegno del superamento dell'attuale disciplina:

Siamo in presenza di una normativa datata, anacronistica, giustificabile in una geografia giudiziaria radicalmente diversa da quella attuale; appare oggi incomprensibile il motivo per cui il Comune debba far fronte a tale incombenza che esula del tutto dalle sue competenze istituzionali, con un aggravio enorme in termini economici e di risorse umane impiegate, l'amministrazione comunale è costretta ad anticipare tali spese, ricorrendo nella quasi totalità dei casi a prestiti bancari, con conseguente maggior onere finanziario derivante da interessi passivi, non può preventivamente quantificare il totale dei costi che sarà chiamato a sostenere, non rientrando nella sua sfera di controllo.

Dopo l'articolo 29 introdurre il seguente articolo:

Art. 29 bis

(Patto di stabilità: semplificazione degli obiettivi)

Il comma 144 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

“Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei commi 142 e 143.”

Conseguentemente, il primo periodo del comma 142 della legge 266/2005 è così sostituito:

142. “Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:”

il primo periodo del comma 143, della legge 266/2005 è così sostituito:

143. “Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:”

Motivazione

Le forti restrizioni previste per la parte corrente, per di più su un'area manovrabile del bilancio molto ridotta, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, rischiano di penalizzare gli enti locali per una dinamica (quella riferita alla cassa) sulla quale non possono agire nel breve periodo.

Inoltre, l'indiscriminata applicazione del sistema sanzionatorio a prescindere dall'obiettivo mancato, può portare gli enti ad adottare comportamenti non in linea con gli obiettivi stabiliti a livello nazionale. Un ente che non può, per obiettive difficoltà e non per sua volontà, rispettare il limite di cassa della parte corrente o del conto capitale, sarà, a parità di sanzioni, portato a non rispettare anche i limiti riferiti alla competenza, con forte pregiudizio dei risparmi attesi con la norma.

Art. 30

(Verifica delle economie in materia di personale per Regioni ed enti locali)

All'art. 30, comma 1, **sopprimere** il seguente periodo: “204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo”.

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché tale disposizione inasprisce i limiti posti dalle norme sul contenimento delle spese di personale già contenute nella legge finanziaria 2006 (art. 1 comma 198) , stabilendo che, in caso di mancata riduzione della spesa di personale dell'1% rispetto a quella sostenuta nel 2004, i Comuni non possono procedere ad assunzioni a qualunque titolo.

Art. 30

(Verifica delle economie in materia di personale per Regioni ed enti locali)

All'art. 30, comma 1, sopprimere il seguente periodo : 204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».

Motivazione

Il presente emendamento viene proposto perché, coerentemente con lo spirito della norma, si ritiene che l'utilizzo dei dati raccolti e le conseguenze del mancato invio degli stessi da parte degli enti debbono essere concertati nell'ambito del tavolo tecnico.

Dopo l'articolo 34 introdurre il seguente articolo:

Art. 34 bis

(Controllo del costo del lavoro)

Alla fine del comma 2 dell'art. 60 del d.lgs. 165/01, è aggiunta il seguente periodo: “Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM), per via telematica”.

Motivazione

Gli enti locali sono tenuti a trasmettere una enorme mole di dati derivanti direttamente dai loro bilanci e dai loro atti ufficiali, senza che le associazioni rappresentative degli enti stessi ne possano disporre.

Art. 35

(Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)

All'articolo 35, dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 8 bis:

L'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:

“1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle

dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, semprechè non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente sono lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali.”

Motivazione

La norma proposta riformula i commi 7 e 8 dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, ed ha l'effetto di estendere l'esclusione dall'imposta di registro anche ai Comuni. La proposta di modifica è coerente con il nuovo assetto costituzionale di riforma del titolo V, e con il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato ai Comuni.

Art. 35

(Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)

All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“comma 10 bis:

Per le cessioni di fabbricati strumentali e non, soggette ad Iva effettuate dalle società di cui all'art. 113 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni non trovano applicazione le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347.”

Motivazione

Il comma proposto persegue l'obiettivo di una riduzione del carico fiscale conseguente al riordino della disciplina Iva delle locazioni e cessioni di immobili e ciò in considerazione delle particolari finalità pubbliche perseguite dalle società di cui all'articolo 113 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35

(Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)

All'art. 35, dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma 26 bis:

“Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle loro entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari”

Motivazione

L'emendamento proposto si giustifica perché l'art. 35, commi 25 e 26 del decreto legge 223/06 attribuisce ai dipendenti di riscossione S.p.A. e delle società da questa partecipate, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, alcune facoltà dirette ad agevolare le attività di riscossione. Poiché Riscossione S.p.A. e, soprattutto, le società della stessa partecipate, agiscono sul mercato della gestione dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti Locali in regime di concorrenza, esigenza di parità di trattamento e di non discriminazione impongono che le stesse facoltà siano attribuite agli enti Locali ed ai loro concessionari iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

Art. 37

(Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione ed altre misure di carattere finanziario)

All'art. 37, comma 55 sostituire il primo periodo con il seguente: “I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del D.Lgs. 241/97”.

Motivazione

L'attuale formulazione della disposizione non risulta in linea con le modifiche contenute nei commi 53 e 54 del DDL 741 e relative alle modalità di pagamento dell'ICI.

Art. 37

(Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione ed altre misure di carattere finanziario)

Dopo il comma 53 aggiungere:

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge vengono definite le modalità di accesso ai dati da parte dei Comuni.

Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59 comma 1 lettera l) n. 1, del D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

Motivazione

Il comma 53 abroga l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI e dunque non consente ai Comuni di avere una banca dati aggiornata in merito alla base imponibile. Si propone che i Comuni abbiano accesso diretto ai dati.

Art. 37

(Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione ed altre misure di carattere finanziario)

Aggiungere il seguente comma 53 bis:

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" si aggiungono le seguenti parole: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica";

c) all'articolo 10:

-i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:"

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno

quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali.

Art. 39

(Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI)

Al comma 1 art. 39 dopo le parole “che non abbiano” eliminare la parola “esclusivamente”

Motivazione

A parere dell'ANCI, occorre eliminare la parola “esclusivamente” in quanto limita notevolmente la portata della norma e potrebbe essere causa di contenzioso in quanto il Comune in sede di accertamento dovrebbe dimostrare l'uso esclusivo a fini commerciali dell'immobile.

Aggiungere il seguente articolo:

“Il comma 1 dell'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.”

Motivazione

La norma suindicata ha introdotto l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità delle insegne di esercizio, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Tale norma ha inciso notevolmente sul gettito del tributo; ha dato luogo ad un notevole contenzioso, tutt'ora ricorrente, e non trova giustificazione sul piano dell'equità fiscale. La sua abrogazione, che comporta il mantenimento dell'esenzione per le insegne fino a mezzo metro quadrato, consentirebbe un recupero di entrata non inferiore a 250 milioni di euro.

Aggiungere il seguente articolo:

“I Comuni ed i concessionari iscritti all’Albo previsto dall’art. 53 del Decreto Legislativo 15 novembre 1997 n. 446, per la notifica degli atti di accertamento e di liquidazione, nonché degli atti della procedura esecutiva di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, possono nominare uno o più messi notificatori. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune o del concessionario che lo ha nominato”.

Motivazione

Per facilitare la notifica degli atti strumentali alla riscossione delle entrate, evitando di appesantire il lavoro degli Uffici Giudiziari, è utile presentare il suddetto emendamento che, sostanzialmente, ripete quanto già contenuto nell’art. 45 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112.